

Segue decreto n. \_\_\_\_\_  
IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

OGGETTO: Attuazione DCA 62/2011 - Voltura dell'autorizzazione all'esercizio dalla Società San Raffaele spa alla Società San Raffaele Roma srl, con sede legale in Via della Pisana, 235 00163 Roma, per il presidio "IRCCS San Raffaele Pisana" con sede operativa in Via della Pisana, 235 00163 Roma. Rilascio dell'accreditamento definitivo in favore della Società San Raffaele Roma srl, in persona del legale rapp.te p.t. Dott. Carlo Trivelli, per il presidio sanitario denominato "IRCCS San Raffaele Pisana".

*IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA*

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con il quale il Presidente della Regione Lazio è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;

VISTA la Determinazione Regionale n. B03071 del 17.07.2013 avente ad oggetto: "Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate aree e uffici della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria", con la quale è istituita l'Area denominata "Autorizzazione e Accreditamento – Completamento adempimenti legge 12/2011";

VISTA la DGR n. 523 dell'11 novembre 2011 avente ad oggetto: "Adozione del regolamento regionale concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale)" e ss.mm.ii.";

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni";

VISTA La Legge Regionale 20 settembre 1993, n.55 recante "Norme per la riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 23 dicembre 1994, n. 724 "misure di razionalizzazione della Finanza Pubblica", ed in particolare l'art. 6, comma 6 che dispone per il biennio 1995/1996 che "a decorrere dalla data di entrata in funzione del sistema di pagamento delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate dalla regione cessano i rapporti convenzionali in atto ed entrano in vigore i nuovi rapporti fondati sull'accreditamento, sulla remunerazione delle prestazioni e sull'adozione del sistema di verifica della qualità previsti all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni [...] per il biennio 1995-1996 l'accreditamento opera comunque nei confronti dei soggetti convenzionali e dei soggetti eroganti prestazioni di alta specialità in regime di assistenza indiretta regolata da leggi regionali alla data

Segue decreto n. \_\_\_\_  
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

*di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, che accettino il sistema della remunerazione a prestazione sulla base delle citate tariffe”;*

VISTO il nuovo Patto per la Salute sancito dalla Conferenza Stato – Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009 con il quale, all’art. 13, comma 14 è stato stabilito che per le Regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate all’entrata in vigore delle norme attuative del medesimo patto restano fermi l’assetto commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario *ad acta*, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;

VISTO l’art. 1, comma 796, lett. s), legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2008 cessano i transitori accreditamenti, e la successiva lettera t) e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui, invece, con specifico riferimento agli accreditamenti provvisori, *“le Regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2011 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private [...] non confermate dagli accreditamenti definitivi”;*

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 avente ad oggetto: *“Approvazione del “Piano di Rientro” per la sottoscrizione dell’Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell’art.1, comma 180, della Legge 311/2004”* e n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: *“Preso d’atto dell’Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del “Piano di Rientro”* ed in particolare, i seguenti obiettivi:

- 1.1.2 Definizione dei requisiti per l’autorizzazione
- 1.1.3 Modalità e termini per l’adeguamento ai requisiti autorizzativi
- 1.1.4 Ulteriori requisiti per l’accredimento
- 1.2.2 Ridimensionamento di reparti con bassa performance organizzativa.
- 1.2.4 Riorganizzazione della rete ospedaliera e separazione dei percorsi tra l’emergenza, l’urgenza e l’elezione;

VISTO che la citata Deliberazione del Consiglio dei Ministri prevede, in capo al Commissario *ad acta*, l’attuazione delle linee di intervento già previste dal Piano di rientro ed, in particolare al punto h), il riassetto della rete ospedaliera con adeguati interventi per la dismissione/riconversione dei presidi non in grado di assicurare adeguati profili di efficienza e di efficacia e revoca degli accreditamenti per le corrispondenti strutture private accreditate;

VISTA la Legge Regionale del Lazio del 3 marzo 2003, n.4 *“Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio – sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali”* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n.2, recante *“Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n.4, (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modificazioni”;*

VISTO il Regolamento Regionale del 13 novembre 2007, n.13, recante *“Disposizioni relative alle procedure per la richiesta ed il rilascio dell’accredimento istituzionale, in attuazione dell’art.13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n.4”;*

Segue decreto n. \_\_\_\_\_  
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

VISTO il Decreto del Commissario *ad acta* n. U0087 del 18 dicembre 2009 avente ad oggetto: “*Approvazione Piano Sanitario Regionale (PSR) 2010 – 2012*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 “*Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio*”, art. 1, commi dal 18 al 26, e ss.mm.ii.;

VISTO in particolare l’art.1, comma 26 della citata L.R. n. 3/2010 nella parte in cui prevede che: “*Per la definizione dei procedimenti di accreditamento istituzionale definitivo di cui ai commi dal 18 al 25, la normativa regionale vigente in materia si applica in quanto compatibile con le disposizioni di cui ai medesimi commi, nonché con gli ulteriori provvedimenti di attuazione degli stessi*”;

VISTO il Decreto del Commissario *ad acta* n. U0017 del 9 marzo 2010 avente ad oggetto: “*Atto ricognitivo di cui al Decreto Commissariale 96/2009. Piano dei fabbisogni assistenziali per la Regione Lazio ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a, numero 1) della L.R. 4/2003*”;

VISTO il Decreto del Commissario *ad acta* n.U0080 del 30 settembre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto: “*Riorganizzazione della Rete Ospedaliera Regionale*” e, segnatamente, l’allegato E nella parte in cui contiene precisazioni, direttive ed indirizzi in ordine alla configurazione e attuazione della rete ospedaliera, elaborati sulla base dei criteri ed elementi informativi forniti dall’ASP e condivisi con la struttura assessorile e commissariale;

VISTO il Decreto del Commissario *ad acta* n. U0082 del 30 settembre 2010 avente ad oggetto: “*Chiarimenti, integrazioni e modifiche al Piano Sanitario Regionale 2010 – 2012 di cui al Decreto del Commissario ad acta n. 87/2009*”;

VISTO il Decreto del Commissario *ad acta* n. U0090 del 10 novembre 2010, avente ad oggetto: “*Approvazione di: “Requisiti minimi autorizzativi per l’esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie” (All. 1), “Requisiti ulteriori per l’accreditamento” (All. 2), “Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditementi delle Strutture Sanitarie (SAAS) – Manuale d’uso” (All. 3). Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accreditamenti provvisori e avvio del procedimento di accreditamento definitivo ai sensi dell’art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l’accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3*”, come modificato dal Decreto Commissariale n. U0008 del 10 febbraio 2011;

VISTO il Decreto del Commissario *ad acta* n. U0113 del 31 dicembre 2010 che approva i Programmi Operativi 2011-2012;

TENUTO CONTO che con il citato decreto commissariale 90 del 10 novembre 2010 è stato avviato il procedimento di accreditamento definitivo, ai sensi del richiamato art. 1 (commi da 18 a 26) della Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, mediante la presentazione delle relative domande entro il termine del 10 dicembre 2010 tramite il Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditementi delle Strutture Sanitarie, realizzato da Lait S.p.A;

VISTO l’art. 2, commi dal 13 al 17, della Legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 “*Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011 (art. 12, comma 1, L. R. 20 novembre*

Segue decreto n. \_\_\_\_\_  
**IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA**  
*(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)*

2001, n. 25)”

VISTA la Legge Regionale del 22 aprile 2011, n.6 ed in particolare, l'art.1, comma 12;

VISTA la Legge Regionale del 13 agosto 2011, n.12 avente ad oggetto “ Disposizioni collegate alla legge di assestamento di bilancio 2011-2013, art.1, commi 123-125;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0109 del 31 dicembre 2010 avente ad oggetto: “Atto ricognitivo ex art. art. 1, comma 22, Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 e ss.mm.ii.” con il quale si è:

A) adottato il provvedimento di ricognizione di cui all'art. 1, comma 22, Legge Regionale n. 3/2010 e ss.mm.ii., prendendo atto delle domande, presentate nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa, ricomprese nell'allegato A (“Elenco strutture sanitarie e socio-sanitarie che hanno compilato ed inviato il questionario di autovalutazione in relazione sia alla conferma della autorizzazione che all'accreditamento definitivo”), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso;

B) preso atto del fatto che le domande di cui all'allegato B (“Elenco delle strutture sanitarie e socio-sanitarie che hanno presentato solo domanda di conferma all'autorizzazione”), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso, presentavano elementi di incompletezza in ordine ai quali la Regione Lazio si riservava ulteriori approfondimenti e verifiche e pertanto non potevano essere inserite nell'elenco ricognitivo di cui all'allegato A;

DATO ATTO che:

- quanto riportato nei suddetti elenchi si riferisce esclusivamente al contenuto delle dichiarazioni rese in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione;
- l'inclusione del soggetto/struttura nel suddetto provvedimento ricognitivo non fa sorgere, di per sé, in capo all'interessato alcuna posizione di interesse giuridico qualificata né in ordine alla conferma dell'autorizzazione, né in ordine al rilascio dell'accreditamento, né in ordine a pretese di carattere patrimoniale neanche a titolo di indebito arricchimento;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0007 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: “Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9 art. 2, comma 14. Termini e modalità per la presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti ai fini del procedimento di accreditamento istituzionale definitivo”;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: Modifica dell'Allegato 1 al Decreto del Commissario ad Acta n. U0090/2010 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3 – Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato “Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie”;

CONSIDERATO che, così come previsto dal citato Decreto Commissario ad Acta n.U0090/2010:

1. le istanze di conferma dell'autorizzazione e di accreditamento definitivo istituzionale devono intendersi riferite esclusivamente alle strutture nelle quali viene esercitata almeno un'attività accreditata e i relativi effetti non si estendono ad eventuali ulteriori sedi, in cui vengano svolte attività meramente autorizzate, anche se appartenenti al medesimo soggetto;

2. per le strutture nelle quali si eserciti almeno un'attività accreditata il provvedimento

Segue decreto n. \_\_\_\_\_  
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

di autorizzazione all'esercizio riguarderà l'intera struttura, mentre il titolo di accreditamento sarà riferito esclusivamente alle attività già accreditate alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0013 del 23 marzo 2011 avente ad oggetto "Procedimento di accreditamento definitivo a strutture sanitarie e socio-sanitarie private. Regolamentazione verifica requisiti";

TENUTO CONTO in particolare che in ottemperanza a quanto stabilito nel predetto Decreto:

1. la Direzione Regionale competente ha inviato alle AASSLL l'elenco delle strutture che hanno compilato ed inviato i questionari di autovalutazione dichiarando il possesso di tutti i requisiti richiesti;
2. il Direttore Generale di ciascuna ASL ha costituito apposita Commissione di verifica;
3. i componenti della predetta Commissione hanno avuto accesso "a tutte le informazioni e alla documentazione inserita nel sistema SAASS dei soggetti provvisoriamente accreditati, ai sensi dei Decreti del Commissario ad Acta n. U0090/2010 e n. U0007/2011 e ss.mm.ii. anche al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione in ordine al possesso dei requisiti minimi richiesti e ai titoli di autorizzazione e di accreditamento provvisorio posseduti.";
4. l'equipe operativa costituita in seno alla Commissione di verifica Azienda USL RMD, ha proceduto ai sopralluoghi effettuati il 24/10/2011, 16/12/2011, 30/12/2011, presso la sede della IRCCS San Raffaele Pisana gestita dalla San Raffaele S.p.a.;
5. "il Coordinatore della Commissione di verifica, acquisiti dai responsabili dei servizi interessati gli esiti della verifica, ivi inclusa la completezza e la regolarità della documentazione inviata informaticamente ai sensi del Decreto Commissariale n. U0007/2011 e ss.mm.ii.", ha trasmesso apposita relazione al Direttore Generale dell'ASL RMD, che sulla base della predetta relazione, ha rilasciato l'attestazione di conformità ai requisiti richiesti trasmettendola alla Direzione Regionale competente;

VISTO l'attestato di conformità della struttura "IRCCS San Raffaele Pisana", rilasciato dal Direttore Generale Azienda USL RMD, prot. n. 5615 del 19/01/2012 che recita (testuale):

*"si dichiara che la struttura sanitaria indicata in oggetto presenta i requisiti minimi autorizzativi ai sensi del DCA n. 90 del 20/11/2010 verificati, all'esercizio dell'attività di:*

- N. 241 posti letto di riabilitazione
- N. 30 posti letto di Medicina Generale
- N. 27 posti letto di Day hospital riabilitativo
- Ambulatori di specialistica che svolgono attività anche per gli esterni:
- Diagnostica per immagini, TAC, 2 RMN, MOC, Mammografia, Ecografia
- Laboratorio Analisi Cliniche
- Fisiokinesiterapia
- Neurofisiopatologia
- Fisioterapia Respiratoria
- Fisiopatologia Cardiovascolare
- Fisiopatologia Respiratoria
- Cardiologia
- Medicina dello Sport
- Endoscopia
- Otorino

Segue decreto n. \_\_\_\_  
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- *Psicologia*
- *Medicina interna*
- *Chirurgia generale (Limitatamente alle prestazioni di visita)*

ATTESTA INOLTRE CHE

la struttura sanitaria denominata "IRCCS San Raffaele Pisana" possiede i requisiti ulteriori previsti per l'accREDITAMENTO istituzionale definitivo di cui al DGR n. 636 del 09/08/2007 e del DCA 90 del 20/11/2010 per l'attività di:

- *N. 241 posti letto di riabilitazione*
- *N. 30 posti letto di Medicina Generale*
- *N. 27 posti letto di Day hospital riabilitativo*
- *Ambulatori di specialistica che svolgono attività anche per gli esterni:*
- *Diagnostica per immagini, TAC, 2 RMN, MOC, Mammografia, Ecografia*
- *Laboratorio Analisi Cliniche*
- *Fisiokinesiterapia*
- *Neurofisiopatologia*
- *Fisioterapia Respiratoria*
- *Fisiopatologia Cardiovascolare*
- *Fisiopatologia Respiratoria*
- *Cardiologia*
- *Medicina dello Sport*
- *Endoscopia*
- *Otorino*
- *Psicologia*
- *Medicina interna*
- *Chirurgia generale (Limitatamente alle prestazioni di visita)*

L'articolazione organizzativa dei posti letto è conforme a quanto previsto dal Decreto del Presidente in qualità di Commissario ad Acta n. 62 del 27/07/2011;

VISTO che, a seguito della verifica istruttoria dei titoli effettuata dalla Commissione della ASL Roma D, la struttura suddetta risulta operante in base ai seguenti provvedimenti:

- *Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 3312 del 09/06/1997 avente ad oggetto: "Autorizzazione ai sensi dell'art. 58 della L. R. n. 64, casa di cura privata "San Raffaele" sita in Roma – Via della Pisana, 235;*
- *Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 3381 del 14/07/1998 recante come oggetto: "Modifica ed integrazione delibera G.R. n. 3312/97 concernente autorizzazione ai sensi dell'art. 58 della L.R. 31/12/87, n. 64. Casa di cura privata "San Raffaele" sita in Roma – Via della Pisana, 235;*
- *Deliberazione della Giunta regionale n. 2825 del 23 giugno 1998, avente ad oggetto: "Individuazione dei soggetti erogatori, pubblici e privati e relativa classificazione, abilitati all'erogazione per conto del SSR di prestazioni ambulatoriali di diagnostica per immagini, risonanza magnetica nucleare, in regime di accREDITAMENTO provvisorio";*
- *Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 355 del 15/2/2000 avente ad oggetto "AccREDITAMENTO provvisorio. Case di cura private accREDITATE per acuti ai sensi della*

Segue decreto n. \_\_\_\_  
IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- L. 724/94 art. 6 comma 6. - Variazioni”;*
- Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 1156 del 30/07/2001 avente ad oggetto: “ Casa di Cura privata “San Raffaele – Pisana” sita in roma – Via della Pisana, 235 – Modifica e integrazione DGR n. 3312/97 e DGR n. 3381/98 e successive, relative autorizzazione ex art. 58 L. R. 31/12/87 n. 64;
  - Decreto 1° febbraio 2005 del Ministero della Salute di intesa con la Regione Lazio, avente ad oggetto “Riconoscimento del carattere scientifico della Casa di Cura San Raffaele Pisana, in Roma;
  - Determinazione n. D2201 del 20/05/02005 recante come oggetto: “Trasferimento dell’autorizzazione della Casa di Cura “S. Raffaele Pisana” sita in Roma, Via della Pisana, 235 da Tosinvest Italia S.a.s. di G.P.S. Gestione Partecipazioni Sanitarie S.r.l. a Tosinvest Sanità S.p.A. per intervenuta locazione ramo d’azienda;
  - Determinazione n. D1108 del 13/04/2006 avente per oggetto: “Trasferimento di gestione della Casa di Cura “S. Raffaele Pisana” sita in Roma, Via della Pisana, 235 da Tosinvest Italia S.a.s. di G.P.S. Gestione Partecipazioni Sanitarie S.r.l. a Tosinvest Sanità S.p.A. per intervenuta locazione ramo d’azienda. Presa d’atto della modifica del contratto di affitto d’azienda”;
  - Determinazione Regione Lazio n. D2951 del 17/9/2008 relativa alla presa d’atto della variazione della denominazione sociale da “Società Tosinvest Sanità spa” quale gestore dell’IRCCS San Raffaele Pisana sito in Roma Via della Pisana,235 in San Raffaele Spa con sede legale in Roma Via di Val Cannuta 247;
  - Decreto del Presidente in qualità di Commissario ad Acta n. 62 del 27/07/2011 relativo alla riorganizzazione del Gruppo San Raffaele;

CONSIDERATO che il DCA 62/2011 relativo alla riorganizzazione dell’offerta sanitaria riguardante alcune strutture del Gruppo San Raffaele SpA ha previsto per la struttura Pisana, tra l’altro, la presente configurazione finale relativa ai posti di degenza per:

- *N. 241 posti letto di riabilitazione*
- *N. 30 posti letto di Medicina Generale*
- *N. 27 posti letto di Day hospital riabilitativo*

VISTA la richiesta prot. n. 209/2010 dell’8 marzo 2010 inoltrata dal legale rappresentante della Società San Raffaele Roma srl Dott. Carlo Trivelli, avente ad oggetto “Richiesta di trasferimento gestione I.R.C.C.S. San Raffaele Pisana ai sensi dell’art. 13 del R.R. n. 2/2007, corredata dalla documentazione prevista: copia contratto d’affitto, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Legale Rappresentante delle strutture circa la rispondenza delle stesse ai requisiti minimi, dotazione organica del personale in servizio per ciascuna struttura, regolamento interno delle singole strutture, certificato di iscrizione al registro delle imprese con l’indicazione dei soggetti controllati (Rappresentante Legale e componenti il Consiglio di Amministrazione) ai fini della legge antimafia della Soc. San Raffaele Roma s.r.l., copia della richiesta di rinnovo della autorizzazione ai sensi dell’art. 20 della L.R. 4/03;

VISTA la nota del 9 agosto 2013, prot. regionale in entrata n. 154912/27/16 del 12/08/2013 del legale rappresentante della società San Raffaele Roma s.r.l. Dott. Carlo Trivelli, avente ad oggetto “San Raffaele Roma s.r.l. – istanza di voltura autorizzazione ai sensi dell’art. 13 R.R. n. 2/2007 Irccs San Raffaele Pisana”;

VISTO il DCA 90/2010 il quale prevede al punto 12 lettera B (Testuale) “ *nel caso in cui, a seguito di apposita istanza completa di tutta la documentazione prevista, siano in corso, alla data di entrata*

Segue decreto n. \_\_\_\_  
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

*in vigore del presente provvedimento, procedimenti di modificazione della titolarità del titolo autorizzativo ai sensi degli art.13 e 14 del R.R. 2/2007 (conseguenti a fusioni, cessioni di azienda, già intervenute), le istanze di cui alla L.R. n.3/2010 restano a carico del soggetto cessionario risultante dalla fusione, il quale dovrà indicare nelle apposite note del programma informatico gli estremi della relativa istanza;*

PRESO ATTO che con DCA 62/2011 la Regione “*si impegna a concludere con l'adozione di un provvedimento espresso il procedimento di trasferimento della gestione IRCCS Pisana dalla San Raffaele Spa ad altra società appositamente costituita, come richiesto dal Ministero della Salute e come richiesto con apposita istanza dell'8/3/2010 e successivo sollecito del 26/1/2011....*”

RILEVATO altresì che il DCA 62/2011 (Allegato “A” al Paragrafo A/2a) prevede espressamente che “*la San Raffaele SPA presenterà apposita istanza di autorizzazione e accreditamento per ottenere i necessari titoli per operare a carico del SSR con la configurazione definitiva delineata nella Tabella di cui all'allegato n.1 (colonna Configurazione Finale)*”;

RILEVATO che dalla Piattaforma SAASS risulta quale soggetto istante della procedura di conferma dell'autorizzazione e accreditamento istituzionale di cui alla L.R. n.3/2010, la società San Raffaele spa (come successivamente indicato dal DCA 62/2011) anziché la San Raffaele Roma srl, aventi medesimo rappresentante legale, con la espressa indicazione tra le note del sistema informatico che “*in data 8/3/2010 è stato richiesto il trasferimento di gestione dalla San Raffaele spa alla San Raffaele Roma srl*”.

PRESO ATTO pertanto che il relativo parere di conformità del Direttore Generale dell'Azienda USL RMD risulta rilasciato alla San Raffaele spa anziché alla San Raffaele Roma srl;

RILEVATO altresì che il DCA 62/2011 (Allegato “A” al Paragrafo E/1) prevede espressamente che “*la presente intesa di riconversione e riorganizzazione, a seguito del successivo decreto di adozione da parte del Commissario ad Acta, costituisce espressione di fabbisogno delle tipologie assistenziali nello stesso indicate ai sensi della programmazione regionale e della procedura di autorizzazione e accreditamento istituzionale*”;

PRESO ATTO che, per quanto attiene le apparecchiature di RMN, la ASL RM/D, nell'attestato di conformità di cui sopra, ne ha indicato la presenza di n. 2, per le quali si era espressa già con parere favorevole con nota prot. N. 10640 del 02/02/2007, identificandole al paragrafo 5.1 con RMN con IdC = 0,30 Tesla e IdG = 15 mT/m ed al paragrafo 5.2 con RMN con IdC = 1,5 Tesla e IdG = 30 mT/m;

RILEVATO altresì che il DCA 62/2011 (Allegato “A” al Paragrafo E/4 ) prevede espressamente che “*La Regione si impegna a concludere con provvedimento espresso i seguenti procedimenti aperti su impulso di parte: .....omissis..... e)istanza per la sostituzione delle apparecchiature di RMN obsolete, in uso presso l'I.R.C.C.S. SAN RAFFAELE PISANA per l'aggiornamento delle apparecchiature stesse in relazione all'evoluzione tecnologica*”;

CONSIDERATO che, con nota prot. N. 6707 del 12 gennaio 2012 della Direzione Regionale della Programmazione e Risorse del SSR, indirizzata ai Direttori Generali delle AASSLL del Lazio, è stata data indicazione circa il fatto che, a seguito della abrogazione dell'art. 1, comma 3, L.R. n. 6/2011 e della nuova disciplina introdotta dall'art. 1, comma 124, della L.R. n. 12/2011, “*le strutture che hanno avviato le attività previste dagli accordi di riconversione alle condizioni e nella vigenza*

Segue decreto n. \_\_\_\_  
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

della L.R. 6/2011, possono proseguirle, anche a carico del SSR, alle condizioni stabilite dalla L. 12/11”;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 135950 del 12 luglio 2012 della Direzione Regionale della Programmazione e Risorse del SSR, specificamente relativa alla remunerazione delle prestazioni rese dalla struttura San Raffaele Cassino, ed indirizzata per conoscenza alla San Raffaele spa, dopo aver dato atto delle difficoltà finanziarie rappresentate dall'amministratore delegato di quest'ultima, veniva segnalato al Direttore Generale dell'ASL di Frosinone “che la liquidazione delle fatture aventi ad oggetto prestazioni effettivamente rese dalle Case di cura costituisce attività doverosa e atto dovuto per l'Azienda Sanitaria Locale, fatti salvi i controlli di legge ai sensi della normativa vigente”, invitando a “dar corso a quanto già rappresentato con nota prot. N. 6707 del 12.01.2012, in ordine all'attività come notificata dalla casa di cura in oggetto, ai sensi della L.R. n. 6/2001 e ss.mm.ii.”;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 172493 del 20 settembre 2012 della Direzione Regionale della Programmazione e Risorse del SSR, indirizzata all'Area Pianificazione Strategica sempre relativa alla Casa di Cura San Raffaele Cassino, veniva ritenuto che “dall'esame della documentazione si è rilevato (...) che il soggetto ha correttamente iniziato l'inserimento in piattaforma informatica SAASS della documentazione prescritta dal giorno 15/08/2011, concludendo l'iter il 23/08/2011 e perfezionandolo con l'inserimento della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà circa il possesso dei requisiti in data 2.9.2011”;

CONSIDERATO che il sopracitato inserimento in piattaforma informatica SAASS, riguarda contestualmente tutte le strutture afferenti al San Raffaele spa, di cui al DCA n. U0062/2011;

VISTA la nota dell'Avvocatura Regionale della Regione Lazio prot. n. 162756 del 12/12/2013 avente ad oggetto “Articolo 1, comma 13, della L.R. n. 6/2011. Ambito di operatività. Gruppo San Raffaele Spa”;

VISTA la nota dell'Avvocatura Regionale della Regione Lazio prot. n.183450 del 20/12/2013, protocollo regionale in entrata n. 186955 del 23/12/2013, a seguito del parere reso dalla nota suindicata stesso oggetto, che richiama la più aggiornata giurisprudenza riguardante l'operatività della c.d. azione generale di arricchimento senza causa ex articolo 2041 cod. civ., qualora formulata nei riguardi di una p.a, e secondo cui in particolare:

- essa “differisce da quella ordinaria, in quanto presuppone non solo il fatto materiale dell'esecuzione di un'opera o di una prestazione vantaggiosa per l'Amministrazione stessa, ma anche il riconoscimento, da parte di questa, dell'utilità dell'opera o della prestazione; tale riconoscimento, che costituisce il requisito dell'arricchimento previsto dall'art. 2041 c.c. nei rapporti tra privati, può avvenire in maniera esplicita, cioè con un atto formale, oppure può risultare in modo implicito, da atti o comportamenti dell'Amministrazione, dai quali si desuma inequivocabilmente un effettuato giudizio positivo circa il vantaggio o l'utilità della prestazione promanante da organi rappresentativi dell'amministrazione interessata, mentre non può essere desunta dalla mera acquisizione e successiva utilizzazione della prestazione stessa” (Cons. Stato, III, 24 aprile 2013, n. 2312; id., V, 4 giugno 2009, n. 3460);
- “il riconoscimento dell'utilità dell'opera e la configurabilità stessa di un arricchimento restano affidati a una valutazione discrezionale della sola P.A. beneficiaria, unica legittimata – mediante i suoi organi amministrativi o tramite quelli cui è istituzionalmente devoluta la formazione della sua volontà – ad esprimere il relativo giudizio, che presuppone il ponderato

Segue decreto n. \_\_\_\_  
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

*apprezzamento circa la rispondenza, diretta o indiretta dell'opera al pubblico interesse, senza che possa operare in via sostitutiva la valutazione di amministrazioni terze, pur se interessate alla prestazione, né di un qualsiasi altro soggetto dell'amministrazione beneficiaria. Tale riconoscimento può essere esplicito o implicito, occorrendo, in quest'ultimo caso, che l'utilizzazione dell'opera sia consapevolmente attuata dagli organi rappresentativi dell'ente, in quanto la differenza tra le due forme di riconoscimento sta solo nel fatto che la prima è contenuta in una dichiarazione espressa, mentre la seconda si ricava da un comportamento di fatto, tale da far concludere che il suo autore abbia inteso conseguire uno specifico risultato" (Cass. Civ., I, 18 aprile 2013, n. 9486);*

**VISTO** che tutta la documentazione sopra citata risulta agli atti della Direzione Regionale Programmazione e Risorse del Servizio Sanitario Regionale;

**CONSIDERATO** che il presente provvedimento non incide sul complessivo fabbisogno regionale né comporta il rilascio di nuove autorizzazioni e/o accreditamenti, ma presuppone un'invarianza di posti letto autorizzati ed accreditati e di trattamenti accreditati;

**VISTO** l'art.1 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss. mm. e ii., secondo cui "1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti. 2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria";

**VISTA** la L.R. n.30/1980 e s.m.i., concernente "Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali";

**PRESO ATTO** del pagamento, in data 11/12/2013 della tassa di concessione regionale per il rilascio del presente provvedimento regionale per un importo di € 4.080,90 ed € 920,64;

**CONSIDERATO** che la configurazione di cui al presente Decreto potrà subire variazioni in esito a provvedimenti di riordino della rete ospedaliera e territoriale disposti con Decreto del Commissario ad Acta;

**DECRETA**

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate:

- di procedere, con effetto dal 1° gennaio 2014 alla voltura dell'autorizzazione all'esercizio dalla Società San Raffaele spa alla Società San Raffaele Roma srl, in persona del legale rappresentante Dott. Carlo Trivelli nato a Roma il 27/06/1952, con sede legale in Via della Pisana, 235 00163, Roma, per il presidio sanitario denominato IRCCS San Raffaele Pisana, per le seguenti attività sanitarie:
- N. 241 posti letto di riabilitazione
- N. 30 posti letto di Medicina Generale
- N. 27 posti letto di Day hospital riabilitativo

Segue decreto n. \_\_\_\_\_  
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- *Ambulatori di specialistica che svolgono attività anche per gli esterni:*
  - Diagnostica per immagini: Radiologia Diagnostica
  - TAC
  - Risonanza Magnetica Nucleare con  $IdC = 0,30$  Tesla e  $IdG = 15$  mT/m
  - Risonanza Magnetica Nucleare con  $IdC = 1.5$  Tesla e  $IdG = 15$  mT/m – limitatamente all'attività dell'IRCSS
  - MOC, Mammografia, Ecografia
  - Laboratorio Analisi Cliniche
  - Fisiokinesiterapia
  - Neurofisiopatologia
  - Fisioterapia Respiratoria
  - Fisiopatologia Cardiovascolare
  - Fisiopatologia Respiratoria
  - Cardiologia
  - Medicina dello Sport
  - Endoscopia
  - Otorino
  - Psicologia
  - Medicina interna
  - Chirurgia generale (Limitatamente alle prestazioni di visita)
  
- di rilasciare, in favore della Società San Raffaele Roma srl (P. IVA 10656891003) quale gestore della struttura IRCCS San Raffaele Pisana, in persona del legale rappresentante Trivelli Carlo nato a Roma (RM) il 27/06/1952, l'accREDITAMENTO istituzionale definitivo per le seguenti attività sanitarie:
  
- *Attività di ricovero:*
  - N. 241 posti letto di riabilitazione;
  - N. 30 posti letto di Medicina Generale;
  - N. 27 posti letto di Day hospital riabilitativo;
  
- *Ambulatori di specialistica che svolgono attività anche per gli esterni:*
  - Diagnostica per immagini – radiologia diagnostica (cod.69);
  - Risonanza Magnetica Nucleare con  $IdC = 0,30$  Tesla e  $IdG = 15$  mT/m (cod. 79)
  - Laboratorio Analisi Cliniche (cod.00);
  - Medicina Fisica e Riabilitazione (cd.56);
  - Cardiologia (cod. 08);
  - Medicina dello Sport (cod. 15)
  - Gastroenterologia - Chirurgia ed Endoscopia Digestiva (cod.58);
  - Otorinolaringoiatria (cod. 38);
  - Chirurgia Generale (cod. 09);
  - Neurologia (cod. 32);
  - Psichiatria (cod. 40);
  - Pneumologia (cod. 68);
  - Medicina generale (cod. 99);
  
- di prendere atto che la Direzione Sanitaria del presidio sanitario IRCCS San Raffaele Pisana risulta affidata alla Dott.ssa Isabella Maria Lucrezia Richichi, nata a Roma il 23/06/1973,

Segue decreto n. \_\_\_\_\_  
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

iscritta all'albo dei Medici Chirurghi di Roma al n. 49972, in possesso della specializzazione in: Igiene e Medicina Preventiva;

- di revocare tutti i precedenti atti di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento di attività sanitarie rilasciati in precedenza alla Società San Raffaele Roma srl;
- di notificare il presente provvedimento al legale rappresentante della Società San Raffaele Roma srl;
- di stabilire che le eventuali variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione, del Direttore Sanitario, dei Responsabili dei Presidi, ovvero variazioni della tipologia delle prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione;
- di stabilire che la configurazione di cui al presente Decreto potrà subire variazioni in esito a provvedimenti di riordino della rete ospedaliera e territoriale disposti con Decreto del Commissario ad Acta;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.
- E' parte integrante e sostanziale del presente provvedimento tutta la documentazione inserita in piattaforma informatica SAASS dal Legale Rappresentante, ivi inclusa la planimetria complessiva della struttura, così come verificata dalla Commissione di verifica dell'Azienda USL di competenza.

La struttura relativamente all'autorizzazione è tenuta alle disposizioni di cui al capo IV del Regolamento Regionale n. 2/2007 e relativamente all'accreditamento è tenuta al rispetto di quanto previsto dal capo III della L.R. n. 4/2003.

Nicola Zingaretti

